



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF205

## INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del

dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 7

OGGETTO	CESSIONE DI "PACCHETTO CLIENTI" E AVVIAMENTO – PROFILI FISCALI
RIFERIMENTI	INTERPELLI N. 81/2019, N. 466/2019 E N. 478/2019 – RF FLASH 202/2019
CIRCOLARE DEL	15/11/2019

*Sintesi: in due recenti documenti di prassi l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il regime fiscale:*

- del corrispettivo riferito ad avviamento nell'ambito di un'azienda di un contribuente in regime forfettario
- della cessione del solo pacchetto clienti da parte di un'impresa

*trattando in modo non univoco le due fattispecie, ancorché con riferimento a settori impositivi diversi.*

*Nel proseguo si analizza la differenza tra il concetto di azienda, avviamento e del pacchetto clienti, alla luce della prassi e della giurisprudenza di merito, anche con riferimento al reddito di lavoro autonomo.*

Nell'ambito di due recenti interpelli l'Agenzia delle Entrate ha affrontato:

- ⇒ interpello n. 479/2019: l'imponibilità ai fini dei redditi dell'avviamento nell'ambito di una cessione di azienda posta in essere da un contribuente regime forfettario
- ⇒ interpello n. 466/2019: l'imponibilità ai fini Iva della cessione del solo pacchetto clienti nell'ambito di un'attività d'impresa

### CONCETTO DI AZIENDA

Come noto, la norma fiscale non definisce il concetto di "azienda", al contrario del codice civile (art. 2555 cc), che la definisce quale "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".

Secondo costante orientamento dell'Agenzia e della giurisprudenza (anche UE), l'azienda è caratterizzata dai seguenti elementi costitutivi:

- ➔ insieme di **beni eterogenei** (la cessione di una singola categoria di beni – es: una moltitudine di macchinari - non può essere definita, ex se, "azienda")
- ➔ costituenti un complesso caratterizzato da una **"unità funzionale"**, determinata:
  - ✓ dal coordinamento realizzato dall'imprenditore tra i diversi elementi del patrimonio
  - ✓ e dall'unitaria destinazione dei beni a uno specifico fine produttivo (di beni e/o servizi).

Dunque, elemento sostanziale è l'**organizzazione dei beni** data **dall'imprenditore** al fine di realizzare un'attività specifica; conseguentemente si può parlare di cessione d'azienda quando:

- ciò che è ceduto è autonomamente idoneo (anche in via potenziale) a consentire l'inizio o la continuazione di una determinata attività da parte del cessionario (Interpello 432/2019; RM 33/2012; Corte UE n. 50/91; Cass. n. 17182/2018; n. 5087/2014; n. 13580/2007; n. 1913/2007; n. 11769/2008)
- **non rilevando** che:
  - ✓ l'esercizio dell'impresa sia attuale (Cass. n. 13580/2007; n. 11149 /1996 - es: rimane "azienda" l'insieme organizzato di beni ceduto dagli eredi dell'imprenditore deceduto, anche a distanza di anni)
  - ✓ la cessione comprenda anche rapporti finanziari (es.: debiti/crediti, leasing, ecc.), commerciali (contratti di fornitura, utenze, ecc.) o personali (fondati sull'*intuitus personae*) - Cass. n. 17785/2017
  - ✓ i singoli beni aziendali siano ceduti in un unico atto o con più atti separati
  - ✓ il cedente sia munito o meno di autorizzazioni all'esercizio dell'attività
  - ✓ l'eventuale assenza di un "avviamento" (es: aziende non ancora gestite o con un *badwill*)
  - ✓ la destinazione dei beni ad altro settore produttivo da parte dall'acquirente (Cass. n. 4319/1998)
- **rilevando** che:

i beni siano già stati organizzati dal cedente, e non vengano organizzati solo dall'acquirente in seguito alla cessione (Cass. n. 8417/1996; n. 15105/2002).

I medesimi concetti si applicano nel caso di "ramo d'azienda" (RM n. 368683/1980; RM 33/2012; Cass. n. 9163/2010; n. 685/2009; n. 24913/2008; n. 20012/2005)



**Nota:** se dal punto di vista teorico i concetti sono chiari, è dal punto di vista pratico che spesso sorgono dei dubbi, soprattutto in presenza di cessioni di beni/rapporti diversi da quelli “qualificanti” (tra cui marchi o brevetti; rapporti di lavoro dipendente; contratti di forniture specifiche; ecc.).



**Esempio1:** si pensi al caso in cui una **impresa di produzione** ceda dei macchinari, prodotti di magazzino, unitamente ai rapporti di lavoro con i dipendenti; non vi è dubbio che si verta nell’ambito di una “azienda”, anche laddove quanto ceduto riguardi solo uno specifico ambito produttivo del cedente (ramo d’azienda).

Maggiori dubbi possono esservi nel caso di cessione che riguardi un’attività produttiva di servizi (soprattutto nel caso in cui non sia richiesto l’utilizzo di beni strumentali specifici).



**Esempio2:** si pensi al caso di un **agente immobiliare** che intende cedere l’azienda: è sufficiente la cessione dei contratti per le inserzioni pubblicitarie degli immobili, unitamente ad una scrivania ed un computer? Cambia qualcosa nel caso in cui sia ceduto il contratto di locazione dove ha sede l’impresa, unitamente ai contratti di utenza, oppure siano ceduti dei debiti/crediti o dei finanziamenti?

In tal caso non vi è dubbio che l’Agenzia ritenga che il contribuente generi un reddito di impresa (la quale non può prescindere dal possesso di una universalità di beni organizzati; pertanto non vi è dubbio che il piccolo agente immobiliare possieda un’azienda che, in quanto tale, deve poter essere ceduta.

Si noti che secondo la CM 98/2003 non può definirsi affitto di “ramo d’azienda” l’affitto dell’autorizzazione all’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti/bevande, di alcuni beni strumentali e della relativa porzione di immobile, in quanto complesso non idoneo a costituire una “organizzazione autonoma”.

**Gestione immobiliare:** la questione diventa ancora più delicata nel caso in cui si verta nell’ambito dell’attività “di godimento” immobiliare.

E’ noto che viene sempre disconosciuto il concetto di azienda nel caso di svolgimento da parte di una persona fisica, mentre viene sempre riconosciuto in presenza di un soggetto societario.

Anche in ambito societario occorre comunque porre particolare attenzione (v. CM 22/2006).



**N.B.:** si noti che le cautele non hanno tanto una ragione civilistica (difficilmente il notaio, che procede ad un controllo di legalità, contesta la sussistenza di un’azienda), quanto fiscale, per i rischi di cui appresso.

## CONSEGUENZE

L’inquadramento dei beni nell’ambito di un’azienda o di una mera pluralità di singoli beni comporta una serie di conseguenze tra cui, principalmente:

### → **in ambito Iva:**

- la cessione/conferimento dell’azienda è esclusa da Iva (art. 2 c. 3 lett. b) Dpr 633/72) e soggetta ad imposta di registro 3%
- mentre rimane assoggettata ad Iva la cessione/conferimento di singoli beni

### → **in ambito reddituale:** nel caso di:

- cessione d’azienda: si genera una unica plusvalenza (per tutte v. CM 320/1997)
- cessione di una pluralità di beni: si generano distinte autonome plusvalenze.




**N.B.:** numerosi sono gli accertamenti che, nel riqualificare una pluralità di cessioni in una cessione d’azienda, hanno contestato:

- ✓ l’indetraibilità dell’Iva assolta dall’acquirente
  - ✓ l’applicazione dell’imposta di registro del 3% sull’atto (con solidarietà tra le parti)
- anche in presenza di preventiva cessione d’azienda è successiva cessione di singoli beni (es: magazzino).

Ulteriori conseguenze si possono avere in presenza di agevolazioni fiscali che abbiano previsto la decadenza in presenza di cessione dei beni, ma non di operazione straordinaria sull’azienda (v. CM 98/2003 citata).

Risulta dunque in generale, pregiudiziale distinguere preliminarmente i si stia operando in relazione ad un'azienda o ad una pluralità di beni.



### UNITARIETÀ DELLA PLUSVALENZA DA CESSIONE D'AZIENDA

Come anticipato, per costante orientamento della giurisprudenza e della prassi pregressa:

- in presenza di cessione di azienda
- si genera una **plusvalenza unitaria**, calcolata come differenza tra:
  - ✓ corrispettivo di vendita
  - ✓ e costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda, a sua volta calcolato come differenza tra i valori fiscalmente rilevanti dell'attivo e del passivo.



#### Valori del passivo:

- in generale non subiscono variazioni nel tempo e il loro valore fiscale corrisponde col valore numerario (es: debiti verso fornitori; Tfr; ecc.)
- in caso di fondi "non dedotti", e cioè costituiti con accantonamenti non deducibili (fondi oneri generici; fondo oscillazione cambi; fondo ammortamento dell'immobile per la quota riferibile all'area di sedime; fondo ammortamento delle autovetture per la quota non dedotta; ecc.): il loro importo non riduce il costo fiscalmente riconosciuto dell'attivo.

#### Valore dell'attivo: anche in questo caso

- in generale: corrisponde al costo storico di acquisizione
- in deroga: in presenza di rivalutazioni non fiscali (rivalutazioni volontarie), il loro valore non aumenta al costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda.

Quale conseguenza principale vi è il fatto che il cedente:

- non deve valutare la natura del bene compreso nell'azienda al fine di attribuire alla relativa plusvalenza un trattamento specifico
- proprio in quanto la plusvalenza è unitaria e non è data dalla somma delle singole plusvalenze.

A titolo di esempio: non rileva se l'attivo presenti:

- beni posseduti da meno di 3 anni (la plusvalenza da cessione d'azienda sarà rateizzabile se l'azienda era posseduta da più di 3 anni)
- delle partecipazioni immobilizzate che potrebbero fruire della PEX (non essendo cedute autonomamente, non è possibile applicare la PEX ad una frazione della plusvalenza da cessione d'azienda – CM 6/2006)
- un contratto di leasing: non è ammesso scorporare la plusvalenza in una quota di "sopravvenienza attiva" ex art. 88 c. 5 Tuir.

## CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO

Nella recente risposta ad interpello n. 478 dell'11/11/2019 l'Agenzia delle Entrate si discosta da quanto sopra indicato per quanto riguarda i contribuenti in regime forfettario.

Come noto tali soggetti:

- non deducono alcun costo in via analitica, ma applicano una deduzione forfettaria, quale percentuale rispetto ai ricavi
- non tassano le plusvalenze

A fronte di tale situazione un contribuente ha presentato interpello per sapere se anche la plusvalenza da cessione d'azienda rientrasse nell'ambito dell'esclusione da assoggettamento ad imposta.


Nella risposta l'Agenzia ha sostenuto che (v. RF flash 202/2019):

- ➔ in relazione alla cessione di **aziende possedute dai contribuenti in regime forfettario**
- ➔ non si genera una **plusvalenza unitaria**; al contrario, quanto percepito va idealmente scorporato in **due componenti** ideali:
  - quello derivante dal corrispettivo incassato a titolo di **avviamento**: assoggettato ad imposta:
    - ✓ a tassazione separata a **quadro RM** (se l'azienda era posseduta da più di 5 anni)
    - ✓ o a **quadro LM**, a scelta del contribuente.
  - quello derivante dal corrispettivo degli altri beni: non soggetto ad imposta:

Tale tesi risulta supportata dal fatto che, secondo l'Agenzia:

- le **plusvalenze non rilevanti** vanno ricondotte ad un "bene dell'impresa" (per i quali non si deduce con costo), cioè di un **bene acquisito da terzi a titolo oneroso**
- il caso dell'**avviamento** esula da tale situazione, considerato che:
  - ✓ si tratta di una **ricchezza "autoprodotta"** dall'impresa, riferita alla sua "capacità reddituale prospettica"
  - ✓ **riconducibile**, pertanto
    - **non tra le plusvalenze**
    - ma nell'ambito dei **ricavi**, e come tale tassabile.

Premesso che risulta certamente criticabile il fatto che si assimilato al corrispettivo per un servizio o una cessione di bene alla cui produzione/scambio è diretta l'attività dell'impresa (concetto di ricavo), ciò che qui rileva è il fatto che viene negata, per la prima volta, l'unitarietà della plusvalenza generata nell'ambito di una cessione d'azienda.



**N.B.:** si noti, infatti, che:

- ✓ non è messo in dubbio il connotato di azienda di quanto ceduto (permane un insieme organizzato di beni), cosa che avrebbe permesso di qualificare autonomamente le singole plusvalenze
- ✓ ma il fatto che il corrispettivo della cessione non generi una plusvalenza omnicomprensiva.

**CONCLUSIONE:** quanto precede risulta **evidentemente contrario**

- non solo alla costante impostazione pregressa della prassi della stessa dell'Agenzia
- ma anche di **numerosa Giurisprudenza di merito** (a nulla rilevando se emanate non specificatamente in riferimento alle aziende dei contribuenti forfettari).

Per tale motivo, si deve ritenere che **tale impostazione vada disattesa**, senza che il contribuente forfettario debba procedere a tassare alcun componente riferito ad avviamento.

Un eventuale contenzioso dovrebbe certamente risultare favorevole al contribuente.

### CESSIONI DEL "PACCHETTO CLIENTI"

In due precedenti interpelli, l'Agenzia Entrate ha affrontato il caso:

- ➔ del trattamento ai fini Iva
- ➔ della cessione di una "lista clienti" da **parte di una impresa**.

#### Interpello 466/2019 - Fattispecie

Una società, facente parte di un gruppo con oggetto l'attività di leasing e noleggio di beni strumentali, intende razionalizzare l'attività svolta, incorporando l'attività di procacciamento dei contratti procedendo: a cedere il proprio pacchetto clienti ad una newco (in joint-venture con altra società del gruppo) su quest'ultima si concentrerà quindi l'attività di procacciamento dei contratti (con riconoscimento della provvigione da parte della società istante)

A tal fine l'istante ritiene che il portafoglio clienti sia "funzionalmente autonoma e idonea allo svolgimento del servizio di intermediazione nella conclusione di contratti di noleggio", ritenendo che la sua cessione possa configurare una cessione d'azienda esclusa da Iva.

#### LA POSIZIONE DELL'AGENZIA

In applicazione di quanto chiarito in premessa circa la configurabilità di un'azienda, l'Agenzia ritiene che nel caso di specie **non possa parlare di cessione "di azienda"**.

Più in particolare l'Agenzia specifica che "non si possono fissare aprioristicamente, in via generale ed astratta, quali e quanti beni e rapporti siano necessari a costituire o, meglio, ad identificare, il nucleo indispensabile per determinare l'esistenza di un'azienda poiché

- **non assume esaustiva rilevanza il semplice complesso di "beni"**, in sé e per sé stesso considerato,
- ma **anche i "legami" giuridici e di fatto tra gli stessi**, nonché la destinazione funzionale del loro insieme".

In definitiva, nel caso di specie:

- ➔ non si è in presenza di cessione di un insieme autonomamente organizzato, suscettibile ex se di produrre un reddito
- ➔ vertendosi nell'ambito di una singola tipologia di bene, che si deve **innestare in un'altra organizzazione** di impresa al fine di poter generare ricavi.



**Interpello n. 466/2019:** "A prescindere dalla circostanza che si voglia ritenere l'azienda come *universitas rerum, iuris o facti*, è necessario identificare i **fattori rivelatori dell'esistenza della medesima**. Questi ultimi si possono individuare nella **"organizzazione"**, nei **"beni"** e nel loro fine **"per l'esercizio dell'impresa"**; si tratta, dunque, di una coesione unitaria di elementi - non solo, dunque, "beni" ex articolo 810 del Codice civile- funzionalmente legati da un rapporto di complementarietà strumentale, caratterizzati dall'essere destinati ad un fine comune, l'esercizio dell'impresa.

L'Agenzia conclude quindi che:

- la cessione risulta **assoggettata ad Iva**
- il contratto sarà soggetto ad imposta di registro fissa di €. 200 (ove registrato in via facoltativa; si noti che in questo caso non è necessario l'intervento di un notaio).



In particolare l'Agenzia riconosce che il "portafoglio clienti" (cioè il complesso dei clienti selezionati ed acquisiti nel tempo) rappresenta una **componente del valore dell'avviamento** che può essere trasferito, alternativamente:

- a) **in modo separato dall'azienda** (in quanto suscettibile di autonoma valutazione economica): trovando in tal caso applicazione l'Iva, come visto
- b) **o unitamente all'azienda**: nel qual caso troverà applicazione:
  - l'esclusione da Iva ex art. 2 c. 3 lett. b) Dpr 633/72
  - e l'imposta di registro (del 3%) sull'intero corrispettivo di cessione dell'azienda.



**Nota:** in tal caso l'Agenzia aderisce strettamente al principio di unitarietà dell'azienda (anche se con riferimento al comparto Iva), a differenza di quanto precedentemente indicato in relazione alla cessione di azienda del contribuente regime forfettario.

In realtà, sia il regime Iva che redditi (plusvalenza) non può che derivare dall'inquadramento civilistico dell'operazione e, dunque, dalla individuazione di un'azienda o meno quale oggetto di compravendita; qualora ciò sia verificato, non è possibile distinguere tra le diverse componenti dell'azienda stessa, dovendo trovare applicazione unico trattamento:

- sia ai fini Iva
- che ai fini dei redditi.

Ai fini reddituali l'Agenzia non approfondisce il trattamento da applicare; tuttavia:

- ⇒ considerato che si tratta della cessione di un singolo bene "immateriale"
- ⇒ si deve ritenere attribuisca una **plusvalenza**, in relazione alla quale sorge, tuttavia, il dubbio circa:
  - l'anzianità del "possesso" (superiore o meno 3 anni) per l'eventuale rateizzazione (sconsigliata)
  - il costo fiscalmente riconoscibile (si ritiene pari a zero, non avendo contabilizzato a costo specifico a fronte della realizzazione del tempo del portafoglio clienti).

#### **Interpello 81/2019 - Fattispecie**

L'impresa Y ha quale oggetto principale l'attività di archiviazione elettronica di dati, che in realtà sarà posto in essere dalla società X in virtù di un contratto di concessione in esclusiva con quest'ultima (Y stipula del contratto con il cliente, affidando la realizzazione alla società X).

Nello svolgere tale attività la società non ha effettuato particolari investimenti, nè in beni materiali nè in termini di personale, posto che a ciò ha provveduto la società X.

La società Y (concessionaria) procede a cedere alla società X i contratti verso la clientela stipulati, risolvendo contestualmente il contratto di concessione con la stessa X.

#### **LA POSIZIONE DELL'AGENZIA**

Secondo l'Agenzia si è in presenza di una cessione di ramo d'azienda della società Y, costituito:

- ✓ dalla parte dell'attivo: dai contratti stipulati con la clientela
- ✓ dalla parte del passivo: nel contratto di concessione.

a nulla rilevando che non sia prevista alcuna cessione di beni materiali o contratti di lavoro subordinato.

Infatti in tal caso:

- ✓ la contestuale risoluzione del contratto di concessione (elemento essenziale dell'attività svolta da Y, in assenza del quale non potrebbe offrire i servizi ai propri clienti) e la circostanza che ad acquistare i contratti con i medesimi clienti sia la stessa concessionaria
- ✓ consente di sostenere che l'operazione vada qualificata come cessione di un ramo d'azienda, in quanto i beni dell'attivo e del passivo risultano intimamente collegati ed organizzati.



**N.B.:** l'Agenzia intravede "un'azienda" anche in presenza di un numero estremamente ridotto di tipologie beni (entrambi immateriali) che la compongono, assumendo assoluta rilevanza l'intimo collegamento tra di essi.

L'Agenzia conclude, dunque, che ai fini:

- delle imposte indirette: la cessione è esclusa da Iva ed assoggettata ad imposta di registro del 3% (è necessario l'intervento di un notaio)
- delle imposte dirette: si genera una plusvalenza (rateizzabile in caso di possesso del ramo d'azienda per almeno 3 anni; portata tassazione separata in caso di cessione da parte di una ditta individuale con possesso per almeno 5 anni del ramo d'azienda).

Ai fini della determinazione della plusvalenza, vale quanto considerato in precedenza:

- ✓ non dovrebbe esservi alcun costo capitalizzato (ancorché sia possibile che ciò sia avvenuto in caso di acquisizione a titolo oneroso del contratto di concessione, con versamento una tantum iniziale)
- ✓ dovendosi dunque tassare integralmente il corrispettivo di cessione

In modo corrispondente, la società acquirente:

- ✓ potrà riconoscere un valore fiscale ai contratti così acquisiti (in ragione di quanto indicato nel rogito di vendita)
- ✓ dovendo imputare ad avviamento tutta la differenza rispetto al prezzo complessivo.

### PACCHETTO CLIENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Quanto precedentemente indicato relazione alla cessione della clientela trova applicazione solo ai fini dell'Iva per quanto attiene l'attività professionale.

Infatti l'Agenzia delle Entrate, per costante orientamento:

disconosce la sussistenza di una "azienda" nell'ambito dell'attività di lavoro autonomo con la conseguenza che:

- a) **ai fini Iva**: permane l'obbligo di applicazione dell'**Iva ordinaria**, indipendentemente che la cessione della clientela sia inquadrata
  - quale obbligazione "di permettere" (il subentro di altro professionista)
  - o quale cessione di contratto (in generale da escludere in relazione ai contratti caratterizzati dall'intuitus personae)
- b) **ai fini reddituali**: la fattispecie, disciplinata espressamente dall'art. 54 c. 1-quater Tuir, prevede:
  - ✓ la tassazione del corrispettivo con un criterio di cassa
  - ✓ con possibilità di tassazione separata nel caso di incasso dell'intero corrispettivo nel medesimo anno (CM 11/2007).

**Cass. Ord. n. 3400 del 6/02/2019**: ha sancito che:

- ✓ dal 2006: il corrispettivo di cessione dello studio professionale costituisce reddito professionale (quadro RE)
- ✓ per le cessioni antecedenti (cioè prima dell'introduzione del citato co. 1-quater all'art. 54 Tuir ad opera del DL 223/2006): il corrispettivo ricade nella categoria dei redditi diversi (quadro RL).



**CONCLUSIONE**: la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto lo studio professionale (per tutte v. Cass. SS.UU. n. 1889/1967):

- è carente del carattere prevalente "dell'organizzazione" imprenditoriale (quale "nucleo autonomo" potenzialmente produttivo di reddito)
- essendo sempre prevalente l'apporto personale del professionista, e venendo così meno il presupposto per configurare una azienda.

Solo parte della giurisprudenza ha mostrato di riconoscere l'esistenza del cd. "avviamento professionale" (Cass. n. 370/1974; n. 5848/1979; n. 11896/2002; n. 14641/2006; n. 2860/2010; n. 10178/2017), peraltro senza che possa dirsi essere sotto un orientamento giurisprudenziale (sono numerose le sentenze che contrastano quanto sopra emesse più di recente, le quali si richiamano alle Sezioni Unite di cui sopra).

Peraltro, la problematica venuta parzialmente meno con l'introduzione delle Stp, per le quali non vi è dubbio vi sia una configurabilità propria di un avviamento.